

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Sabato, 10 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | ALLA PARTE SECONDA | | |
|---|--------------------------------|----------------------|--|-----------|-------------------------|
| In Italia | Abb. annuo . . . L. 600 | All'Estero | Abb. annuo . . . L. 1.200 | In Italia | Abb. annuo . . . L. 400 |
| | » semestrale » 350 | | » semestr. » 700 | | » semestrale » 200 |
| | » trimestrale » 200 | | » trimestr. » 400 | | » trimestrale » 120 |
| | Un fascicolo . . . 8 | | Un fascicolo . . . 20 | | Un fascicolo . . . 8 |
| Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottaggio titoli, obbligazioni, cartelle) | | | | | |
| In Italia | Abb. annuo L. 400 — | All'Estero | Abb. annuo L. 800 — | | |
| | » semestrale » 200 — | | » semestrale » 500 — | | |
| | Un fascicolo - Prezzi vari | | Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. | | |

Al suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1774

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi Pag. 1776

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.

Disposizioni sulla stampa periodica Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945. Pag. 1777

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione Pag. 1778

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato Pag. 1779

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 692.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari Pag. 1780

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino Pag. 1781

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.

Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.

Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano Pag. 1782

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale Pag. 1782

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 1784

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 1784

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma. Pag. 1785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934). Pag. 1786

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative Pag. 1787

Medie dei cambi e dei titoli Pag. 1788

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per trasferimento di notai Pag. 1788

Ministero delle finanze: Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46 Pag. 1788

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 135 DEL 10 NOVEMBRE 1945.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 28: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale (ex 6 %) serie speciali « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'Interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 5 ottobre 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottornominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

Alla memoria di **SILVESTRI Vincenzo**, sergente maggiore, il 12 maggio 1942 in Barce (Africa Settentrionale).

Si slanciava in mare nel generoso intento di salvare un soldato che, avventuratosi in acqua su di una zattera rudimentale, era stato spinto al largo dalla corrente e correva grave pericolo; ma, dopo sforzi sovrumani, vinto anche egli dalle onde, perdeva la vita, vittima del suo nobile ardire.

Alla memoria di **ARCANGELI Mario**, soldato, il 13 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

Si slanciava in mare in soccorso di due militari che stavano per annegare; ma, mentre tentava di trarre a riva uno dei pericolanti, colto da improvviso malore e vinto da una forte ondata, perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso ed eroico.

D'ACIERNO Attilio, comandante dei vigili del fuoco di Messina, negli anni 1941-1943 in Messina.

Comandante dei vigili del fuoco di Messina, durante la guerra, in numerose occasioni dava prova di alto sentimento del dovere, di perizia e di ardire. Di esempio ai suoi uomini, accorrevva, durante l'imperversare di bombardamenti aerei, nelle località più duramente colpite, svolgendo efficace opera di soccorso e di salvataggio; né esitava, più volte, a prendere il mare onde contribuire allo spegnimento di gravi incendi sviluppatasi a bordo delle navi.

SECHI Antonio Giuseppe, vigile del fuoco, il 10 gennaio 1943 in Macomer (Nuoro).

Sviluppato un violento incendio nella cabina di un cinematografo, nel cui interno quattro giovani correvano grave pericolo, abbattuta la porta con una spallata, riusciva a trarre all'aperto i quattro disgraziati già gravemente ustionati, uno dei quali, dopo alcune ore, perdeva la vita. Alla fine della sua opera generosa cadeva al suolo semiasfissiato dalle esalazioni velenose.

BRUNORI Salvatore, manovale delle Ferrovie dello Stato, il 4 giugno 1943 in Grottaglie (Taranto).

Durante un'incursione aerea, avvertito che un passaggio al livello era rimasto aperto, mentre un treno stava per transitare, esponendosi al pericolo, onde evitare qualche sciagura, accorrevva a manovrare le leve di chiusura; ma, nel mentre ritornava verso la stazione, veniva colpito da una scheggia di granata e, gravemente ferito, doveva essere amputato del braccio destro.

S. E. Mons. Guido BENTIVOGLIO, Vescovo di Avellino, il 14 settembre 1943 in Avellino.

Durante l'imperversare di bombardamenti aerei, con slancio paterno ed eroico accorrevva nei luoghi più duramente colpiti per recare soccorso ai feriti ed assistenza ai moribondi. Al susseguirsi delle incursioni non abbandonava la città e, benché travolto dal crollo del Seminario, pur gravemente ferito, non abbandonava la sua alta missione dando prova di sereno, intrepido ardore.

D'ANIELLO dott. Ennio, medico chirurgo, il 14-17 settembre 1943 in Serre (Salerno).

In occasione di numerosi bombardamenti aerei, esponendosi a grave pericolo, si prodigava, con alto senso del dovere, nell'opera di soccorso e nella cura di numerosi feriti, alcuni dei quali salvava da morte sicura. Rimaneva fermo al suo posto di lavoro anche nei momenti più tragici finché, colpita la sala di medicazione da una bomba veniva travolto dalle macerie e riportava varie ferite.

Alla memoria di **CANTELLA Gaetano**, il 26 settembre 1943 in Catania.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, datosi alla fuga lungo una via cittadina, costituiva un grave pericolo per i passanti e, afferra olo per la testiera, tentava di fermarlo. Vinto però dall'impeto dell'animale e gettato al suolo riportava gravi ferite e perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

ROMANINI Giuseppe, operaio, il 29 settembre 1944 in Serra San Quirico (Ancona).

Scorto un carro che, mentre guadava il fiume « Esino », sorpreso da una piena improvvisa stava per essere travolto con grave rischio del conducente e di tre donne che si trovavano sul veicolo, benché inesperto del nuoto si slanciava in acqua e, raggiunti i pericolanti, riusciva, per mezzo di una corda, a salvare il conducente e due delle donne, mentre l'altra, trasportata dalla corrente, miseramente annegava.

IACAZZI Pio, capo stazione Ferrovie dello Stato, il 31 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppato un incendio in un carro merci carico di fusti contenenti residui di benzina, coadiuvato da un dipendente procedeva, con ammirevole ardore allo sganciamento del carro in fiamme dagli altri componenti il treno, alcuni dei quali contenevano esplosivi evitando così, con le successive opportune manovre, un disastro maggiore.

Alla memoria di **GAROFALO Giuseppina**, il 13 febbraio 1945 in Monselice (Padova).

Colpito l'abitato da bombe incendiarie e rimasta miracolosamente incolume, penetrava nella propria casa in fiamme onde rintracciare e salvare una sua bambina di appena un anno.

Riuscito vano il tentativo lo ripeteva una seconda volta ancora infruttuosamente e già gravemente ustionata al viso, si lanciava di nuovo fra le fiamme riportando scottature gravissime, in seguito alle quali perdeva la vita, vittima del suo sublime ed eroico amore materno.

RACCHINI dott. Antonio, procuratore del registro, il 18 settembre 1944 in Morciano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi per la liberazione di Morciano, scorto un uomo che, colpito da una scheggia di granata, era caduto gravemente ferito, nonostante l'infuriare dei bombardamenti accorreva in suo soccorso. Sfiato da un proiettile, non desisteva dall'opera pietosa e, con l'aiuto di altri valorosi sopraggiunti, traeva in luogo più sicuro il disgraziato ormai in fin di vita.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottordinate persone:

SANTORO Napoleone, sottocapo trombettiere Regia marina, il 31 luglio 1941 in Brindisi.

Scorto un individuo che, nell'attraversare un binario, stava per essere investito da un treno merci, non esitava a lanciarsi in soccorso del pericolante ed afferratolo riusciva a trascinarlo fuori delle rotaie ed a salvarlo.

QUERCIOLA Gasperino, operaio, il 18 settembre 1941 in Pizzo (Catanzaro).

Si lanciava in mare, vestito com'era, in soccorso di una bagnante che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la pericolante, benchè da questa avvinghiato ed impedito nei movimenti, riusciva, con tenaci sforzi a salvarla.

ROTONNELLI Giovanni, il 10 gennaio 1942 in Minturno (Latina).

Si lanciava in mare in aiuto di un bagnante che, spintosi troppo al largo stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, benchè avvinghiato ed ostacolato nei movimenti, riusciva a trarlo in salvo.

CAROPRESO Alfredo, guardia scelta di P. S., il 2-3 marzo 1942 in Palermo.

Durante un violento bombardamento aereo sulla città, si prodigava esponendosi a grave pericolo, nelle operazioni di soccorso dei feriti e di salvataggio dei sepolti dalle macerie.

LONGO Francesco, studente, il 20 aprile 1942 in Termini Imerese (Palermo).

Benchè poco esperto nel nuoto non esitava a lanciarsi semivestito nelle acque del porto in soccorso di un bambino che, cadutovi, stava per annegare, raggiuntolo, riusciva, con generosi sforzi, a salvarlo.

EVANGELISTA Umberto, studente, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Si lanciava in mare in soccorso di un compagno che stava per annegare; ma, raggiuntolo sott'acqua a nuoto, veniva fortemente avvinghiato ed impedito nei movimenti e, mentre tentava di risalire alla superficie, vistosi sfuggire il pericolante ed ormai esausto, doveva desistere dalla rischiosa impresa.

PUGLIESE Mario, marinaio, il 2 luglio 1942 in Napoli.

Nonostante gli infruttuosi tentativi di altri valorosi, non esitava a tuffarsi in mare in aiuto di un bagnante che stava per annegare e, raggiunto nel fondo, il corpo esanime del disgraziato, riusciva, con generosi sforzi a riportarlo alla riva dove le cure tosto prodigategli non valevano peraltro a richiamarlo in vita.

SALZANO Vincenzo, vigile del fuoco } il 17 luglio 1942 in
OLIVA Luigi, vigile del fuoco } Napoli.
CIOFFI Ciro, vigile del fuoco }

Apertasi in una via della città un'ampia voragine, nella quale erano caduti due passanti, non esitavano a calarsi in soccorso dei malcapitati che riuscivano a trarre al sicuro appena in tempo per sottrarsi, con i salvati, al crollo di un vicino edificio.

VALENTE Alfredo, agente imposte di consumo, l'11 agosto 1942 in Sanseverino Rota (Salerno).

Scorta una viaggiatrice che, nel tentare di scendere da un treno già in moto, era andata a cadere tra un vagone e l'altro

rimanendo riversa sui respingenti, saliva con un salto sul predellino della vettura e, con pericolosa ardita manovra, afferrata la giovane, riusciva a trarla a sé ed a farla salire sulla vettura salvandola da sicura morte.

PRIVITERA Giovanni, sottotenente 2° gruppo art. c. a. del 4° reggimento art. c. a., l'11 settembre 1942 in Olbia (Sassari).

Si lanciava in mare in soccorso di una donna e di una bambina che stavano per annegare e, raggiuntele, tentava di trarle a riva. Avvinghiato dalle pericolanti ed impedito nei movimenti, correva egli stesso grave rischio e poteva condurre a termine l'arduo salvataggio mercè l'aiuto di un barcafalo sopraggiunto.

PELELLA Luigi, vigile del fuoco } l'11 dicembre 1942
GIORDANO Ciro, vigile del fuoco } in Napoli.

Durante un bombardamento aereo accorrevano con una squadra di vigili in una località gravemente colpita e si prodigavano nell'opera di salvataggio. Superando difficoltà e rischi non lievi, si distinguevano particolarmente nel trarre dalle macerie una bimba che, fra le braccia della madre, già morta, invocava soccorso.

MULLER Eugenia, assuntrice di casello ferroviario, il 22 gennaio 1943 in Licata (Agrigento).

Di guardia ad un casello ferroviario, durante il passaggio di un treno sottoposto da parte di aerei a violenta azione di mitragliamento ed a lancio di bombe, conscia del pericolo che minacciava lei stessa ed i suoi numerosi figliuolini, manteneva il suo posto e, fermatosi il convoglio per le avarie riportate, accorreva in soccorso del personale rimasto fortunatamente incolume.

SCOGLIO Antonio, operaio }
GERACI Mario, insegnante } il 30 gennaio 1943
UTANO Antonio, operaio } in Messina.
ZAPPA Francesco }

Durante un bombardamento aereo sulla città, accorrevano nei pressi di un edificio gravemente colpito e, con pronta generosa azione, esponendosi a non lievi pericoli, riuscivano, a trarre in salvo dalle macerie alcuni feriti e le salme delle vittime.

TAGLIAFERRI Guido, aiuto } il 14-15 febbraio 1943
macchinista FF. SS. } in Cinisi Terrasini
CONFORTI Ciro, macchinista } (Palermo).
FF. SS. }

In seguito al mitragliamento di un treno si prodigavano in soccorso di due compagni rimasti gravemente feriti. Conseguito il generoso intento si offrivano volontariamente per portare a destinazione il treno composto di cisterne di benzina, rimasto privo di conducenti. Davano così prova di ammirevole attaccamento al dovere e di ardimento.

CARNEMOLLA Giuseppe, pescatore }
CARNEMOLLA Giovanni, pescatore } il 19 marzo 1943 in
CARNEMOLLA Ignazio, pescatore } Pozzallo (Ragusa).
PUMA Giorgio, pescatore }

Nonostante le cattive condizioni del mare, accorrevano con una barca, in soccorso di alcuni aviatori precipitati in acqua col loro apparecchio; ma, dopo un breve tragitto, a causa del mal tempo e della oscurità notturna dovevano abbandonare l'ardua impresa. Sulla via del ritorno, squarciatasi la barca sugli scogli e precipitati in acqua, potevano a stento salvarsi dopo lunga lotta con le onde.

MORREALE Calogero, vigile del fuoco, il 20 aprile 1943 in Sciacca (Agrigento).

In seguito ad un grave incidente aviatorio che aveva provocato l'incendio di un apparecchio carico di bombe, accorreva con alcuni compagni per l'opera di spegnimento. Caduto, a causa dell'oscurità notturna, in una trincea e rimasto gravemente contuso, non desisteva dal generoso proposito finchè, in seguito allo scoppio di alcune bombe, riportava una grave ferita.

Suor Giovanna LA CAVA, agosto-settembre 1943 in Catanzaro.

Nonostante le ripetute incursioni aeree si rifiutava di abbandonare la città onde non privare delle sue cure numerosi ricoverati di uno Ospizio di mendicizia. Rimasta ferita in seguito ad un bombardamento proseguiva nella sua opera pietosa, dando prova di alto senso di carità cristiana e di generoso ardimento.

RIBAUDO Benedetto, vicebrigadiere dei carabinieri Reali, il 1° novembre 1943 in Termini Imerese (Palermo).

Accorreva nei pressi di un edificio in preda alle fiamme e, con ardita pericolosa manovra, riusciva a trarre in salvo da un balcone una donna che, avendo preclusa ogni via di scampo, invocava soccorso.

FRANCHI Silvano, carabiniere ausiliario

SPINELLA Filippo, carabiniere richiamato

} il 22-23 dicembre 1943
in Maletto (Catanina).

Informati che un aeroplano inglese si era abbattuto sulle falde dell'Etna ad un'altitudine superiore ai 2000 metri e che alcuni feriti, esposti alla bufera, correvano gravissimo pericolo, iniziavano lunghe e difficili ricerche e, rintracciati al fine i disgraziati, due dei quali erano già morti dal freddo, soccorrevano i sopravvissuti e trascorrendo accanto ad essi una intera nottata, riuscivano a salvarli, con l'aiuto di altri soccorsi sopraggiunti.

MAYER Vincenzo, vigile del fuoco, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di una grave incursione aerea, mentre partecipava alle operazioni di soccorso, benchè ferito al sopraggiungere di una seconda ondata di bombardamento, soccorreva e trasportava un compagno più gravemente colpito, sino all'arrivo di ulteriori soccorsi.

TICCONI Mario, vigile del fuoco volontario, il 7 marzo 1944 in Roma.

In occasione di un bombardamento aereo, sorpreso da una ondata e gettato a terra dallo scoppio di alcune bombe, raggiungeva la caserma per ritornare volontariamente a prestare opera di soccorso nella stessa località rimanendo gravemente ferito dal bombardamento di una terza formazione di aerei.

Alla memoria di **STAZI Tommaso**, tenente Regia aeronautica, l'8 aprile 1944 in Jenne (Roma).

Sviluppato un incendio in un bosco, accorreva con altri volenterosi ed in terreno scosceso ed impervio, si prodigava nello spegnimento delle fiamme. Spintosi, con generoso ardore in un punto assai pericoloso, precipitava in un profondo burrone e perdeva la vita.

COLANTONIO Vincenzo, vigile urbano, il 14 aprile 1944 in Torre del Greco (Napoli).

Scorta una bambina che, mentre attraversava una via, stava per essere investita da un autocarro, si slanciava in soccorso della piccina ed afferratola riusciva a salvarla. Veniva però egli stesso urtato da un parafango e, gettato al suolo, riportava lievi escoriazioni.

CASU Leonardo, guardia scelta di P. S., il 22 maggio 1944 in Roma.

Affrontava un mulo che, trainando un carro, erasi dato alla fuga lungo una via molto frequentata ed afferratolo per le redini tentava di fermarlo. Gettato al suolo e rimasto contuso, non desisteva dal generoso proposito riuscendo in fine a domare il quadrupede imbroccato e ad evitare probabili disgrazie.

BICCHIERI Giovanni, studente, il 3 agosto 1944 in Villafranca Tirrena (Messina).

Si slanciava generosamente in mare in soccorso di due giovanette che stavano per annegare e, raggiunta una delle pericolanti, riusciva a salvarla. Si tuffava quindi di nuovo in acqua; ma non rintracciava il corpo dell'altra giovane che, più tardi riusciva a raggiungere ormai cadavere, ed a portare a riva a mezzo di una barca.

FANELLI Fernando, impiegato, l'8 novembre 1944 in Roma.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, trainando un carro, si era dato alla fuga lungo una via cittadina e, con sforzi tenaci, riusciva a farmarlo dopo essere stato trascinato per un tratto non breve.

MASCAGNI Celso, caposquadra Poste e telegrafi

MASI don Domenico, sacerdote

SARTI Emilio, cementista

} il 18 settembre 1944
in Morciano di Romagna (Forlì).

Durante gli ultimi combattimenti anglo-tedeschi per la liberazione di Morciano, scotto altro valoroso che tentava in-

vano di trasportare in luogo più sicuro un ferito, accorrevano ed esponendosi a non lieve pericolo, per il continuo scoppio di proiettili, riuscivano ad allontanare l'infelice ormai in fin di vita.

MORTALE Mario, manovale Ferrovie dello Stato, il 31 dicembre 1944 in Battipaglia (Salerno).

Sviluppato un incendio in un carro merci, carico di fusti contenenti residui di benzina, seguendo l'esempio di un suo superiore procedeva allo sganciamento del carro in fiamme dagli altri componenti il treno, alcuni dei quali contenevano esplosivi ed evitare così, con successive opportune manovre, un disastro maggiore.

MANNUCCI Giorgio, carabiniere Reale, il 28 gennaio 1945 in Ateleta (Aquila).

Nonostante i rigori invernali non esitava a slanciarsi, completamente vestito, nelle acque del Sangro, in aiuto di una bambina che stava per annegare e, raggiunta a nuoto la piccina, riusciva, con notevoli sforzi, a salvarla.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerita:

SCALIA Orazio, aiuto macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

POGGI Natale, macchinista delle Ferrovie dello Stato, per l'azione coraggiosa compiuta il 27 aprile 1942 in Lentini (Siracusa).

TRAVERSA Vincenzo, barcaiolo, per l'azione coraggiosa compiuta il 2 luglio 1942 in Napoli.

GIANCALEONE Armando, soldato, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 agosto 1942 in Gallipoli (Lecce).

ABELA Gaetano, per l'azione coraggiosa compiuta il 31 agosto 1942 in Gela (Caltanissetta).

SCHILIRO' Salvatore Carmelo, per l'azione coraggiosa compiuta il 18 settembre 1942 in Cesarò (Messina).

GENTILE Salvatore, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 novembre 1942 in Siracusa.

SALVATERRA Virgilio, portiere, per l'azione coraggiosa compiuta il 22 maggio 1944 in Roma.

DE SOCIO prof. Giuseppe, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 luglio 1944 in Melizzano (Benevento).

BARTOLINI Giovanni, cantoniere comunale, per l'azione coraggiosa compiuta il 19 dicembre 1944 in Pescia (Pistoia).

(1969)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 687.

Annullamento delle nomine senza concorso effettuate dal 1935 al 1943 nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica governativi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione tecnica, avvenute dopo l'emanazione del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, in applicazione del 1° comma dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono dichiarate nulle, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, quando risulti che esse non furono conferite per cattedre di materie tecniche di carattere speciale e nei confronti di persone di riconosciuta singolare perizia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sarà costituita una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta di un professore universitario e da un ispettore centrale, la quale esaminerà la posizione e i titoli degli insegnanti di cui all'art. 1 al fine di accertare per quali di essi ricorrono i motivi di nullità di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Il personale insegnante la cui nomina è annullata per effetto del presente decreto legislativo può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti propri di tale categoria fino a non oltre la data in cui la cattedra relativa sarà conferita ad insegnante di ruolo. Il servizio prestato prima dell'annullamento della nomina sarà considerato agli effetti del trattamento di quiescenza, come prestato a titolo di incarico nel caso che successivamente l'interessato ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Il personale insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in istituti governativi è restituito alla cattedra prima occupata: il servizio da esso prestato in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici di carriera e di quiescenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 688.

Disposizioni sulla stampa periodica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, contenente norme sull'albo professionale dei giornalisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'editore di giornali o di altre pubblicazioni periodiche, il quale assume come professionista o pubblicista persona cancellata dall'albo o sospesa dall'esercizio professionale per misura di epurazione, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire centomila.

Il direttore o il redattore responsabile del giornale o della pubblicazione periodica, il quale si vale dell'opera del professionista o del pubblicista che si trova nelle condizioni indicate nel comma precedente, incorre, senza pregiudizio dell'azione penale nel caso di concorso nel reato commesso dall'editore, nella sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non inferiore a due mesi, e, se ricade nella violazione, è cancellato dall'albo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 689.

Provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette dei territori liberati successivamente al 28 febbraio 1945, che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945 non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 200 per cento per le esattorie aventi nel febbraio 1945 un carico di oltre cinque milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a cinque milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione sia determinata in base a rendiconto.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori, che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione sia concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri indicati negli articoli precedenti, è estesa, nei territori di cui all'art. 1, l'applicazione dell'addizionale istituita dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Nello stabilire la misura di tale addizionale è trascurata la frazione sino a centesimi cinquanta ed arrotondata a lira intera quella superiore.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette della riscossione su cui compete l'aggio, qualunque sia l'annualità cui si riferiscono le quote riscosse, con effetto dal 10 ottobre 1945 e fino al 31 dicembre 1945, e possono trattenere provvisoriamente l'addizionale medesima, con l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 5.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente; quella stabilita con gli articoli 2 e 3 è concessa dal Ministro per le finanze con le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 6.

Ai ricevitori provinciali dei territori indicati all'articolo 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Art. 7.

Sono estese ai territori ai quali è applicabile il presente decreto le norme dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, circa la reimposizione delle somme anticipate dall'Erario, e quelle dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, circa le variazioni della integrazione di aggio ed addizionale per il 1946.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 690.

Autorizzazione della spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili, secondo un piano organico predisposto per facilitare i problemi della ricostruzione, con particolare riguardo alla riparazione dei danni di guerra, e per fronteggiare la disoccupazione;

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a carico dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali che rivestano carattere di particolare importanza ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la ricostruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire trentasette miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Enti locali.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata col precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici potrà assumere impegni, nei sottoindicati limiti:

| | |
|---|--------------------------|
| a) per l'esecuzione di opere relative alla viabilità statale | L. 7.100.000.000 |
| b) per la concessione di contributi a privati per i lavori di riparazione e ricostruzione di alloggi danneggiati dalla guerra, ai sensi del testo unico 9 giugno 1945, n. 305 | » 9.500.000.000 |
| c) per l'esecuzione di opere di navigazione interna e per la concessione di contributi in base alle disposizioni vigenti | » 530.000.000 |
| d) per l'esecuzione di opere pubbliche varie di carattere straordinario | » 19.870.000.000 |
| Totale | L. 37.000.000.000 |

Art. 3.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti locali si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di consentire su proposta dei Provveditorati alle opere pubbliche che la esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli venga affidata agli Enti locali interessati, sempre che essi possiedano già una adeguata attrezzatura tecnica propria.

In tal caso i Provveditorati alle opere pubbliche, a mezzo degli Uffici del genio civile, limiteranno il proprio compito all'alta vigilanza, alla conferma e pagamento dei certificati di acconto ed al collaudo dei lavori.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Gli stanziamenti che a chiusura dell'esercizio finanziario risultino esuberanti rispetto agli impegni assunti saranno portati in economia.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI —
SCOCIMARRO — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 691.

Istituzione transitoria di un posto di segretario di sezione di prima classe, nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 24 marzo 1932, n. 270, concernente il riordinamento dei servizi del Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332, concernente il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato è istituito transitoriamente un posto di « segretario di sezione di prima classe » - grado sesto, gruppo A - da riassorbire con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso.

Sino a quando non sarà avvenuto il riassorbimento previsto dal precedente comma, deve essere tenuto vacante un posto nel grado iniziale del ruolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 692.

Determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, concernente l'istituzione di assegni familiari supplementari di carovita, la normalizzazione di quelli ordinari e la determinazione del relativo contributo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del calcolo dei contributi dovuti in applicazione della legge sugli assegni familiari, per retribuzione si intende tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi ritenuta.

Pertanto, nella determinazione della retribuzione in aggiunta al salario e allo stipendio:

A) debbono computarsi tutte le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di compenso per lavoro straordinario, qualunque ne sia la natura o la durata, per lavoro notturno, per lavoro festivo;

2) di provvigione, di cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di percentuali di servizio, di assegno di carica o grado;

3) di premio di indennità o di assegno particolare che il datore di lavoro ordinariamente corrisponde ai lavoratori occupati in determinate condizioni di lavoro, di tempo e di località, come gli assegni variabili e le competenze accessorie, le indennità chilometriche a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e per recupero di ritardi e simili per il personale delle imprese di trasporto, le indennità di linea, di varo, di supertonnellaggio e simili per il personale della navigazione, le indennità similari dovute al personale di volo della navigazione aerea, le indennità di residenza, di località disagiata, di sottosuolo, di montagna, di zona malarica, di lavori pericolosi o dannosi e simili;

4) di gratificazione annuale o periodica quali le mensilità e le settimane eccedenti le normali, come la 13ª e la doppia mensilità e la 53ª settimana, escluse le gratificazioni e le elargizioni concesse una volta tanto dal datore di lavoro;

5) di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40% del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a piè di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

6) di compenso per ferie o festività nazionali godute;

7) di assegno temporaneo di guerra;

8) di indennità agli ex combattenti;

9) di indennità di panatica in ragione del 40% della somma per tale titolo corrisposta ai marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo;

10) di indennità di famiglia;

11) di indennità di presenza, di premio di assiduità, operosità e simili e di carovita, comunque denominati, anche se esclusi da disposizioni di legge o di contratto.

B) non debbono computarsi le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di prestazioni a carico di gestioni previdenziali e mutualistiche quali gli assegni familiari, gli assegni di malattia, di integrazione guadagni, di congedo matrimoniale, di nozialità e natalità e di trattamento di richiamo alle armi;

2) di compenso per ferie o festività nazionali non godute;

3) di mancia;

4) di indennità sostitutiva del preavviso e di anzianità;

5) di indennità di cassa, di rappresentanza e di sfollamento;

6) di indennità vestiario;

7) di indennità per rischio di guerra.

Art. 2.

Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera A) dell'articolo precedente venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

Art. 3.

Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.

Art. 4.

Nei lavori retribuiti a cottimo e a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

Art. 5.

Per le categorie per le quali siano stabiliti salari medi e convenzionali questi valgono per la determinazione della retribuzione.

Art. 6.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore con l'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 693.

Determinazione del contributo per gli assegni integrativi delle pensioni corrisposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo dovuto per l'anno 1945 al « Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali » di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è fissato, per gli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nella misura, rispetto alla retribuzione, del 5 % a carico dei datori di lavoro e del 2,50 % a carico dei lavoratori di tutte le categorie, escluse quelle indicate dall'articolo seguente.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà determinato:

a) per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia e per i rispettivi datori di lavoro con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

b) per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell'assicurazione generale per

l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per i rispettivi datori di lavoro, con i decreti Luogotenenziali previsti dall'art. 1 comma a) del decreto legislativo Luogotenenziale precitato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 694.

Autorizzazione al comune di S. Severino Rota in provincia di Salerno, a riprendere l'antica denominazione di Mercato S. Severino.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846;

Vista la domanda con la quale il sindaco di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, in esecuzione della propria deliberazione n. 59 del 21 dicembre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare la antica denominazione del comune « Mercato S. Severino »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Salerno in adunanza 29 maggio 1945, con la deliberazione n. 413;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1846, è abrogato.

Il comune di S. Severino Rota, in provincia di Salerno, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Mercato S. Severino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 695.
Trasferimento della sede del comune di Tortoreto in provincia di Teramo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515;
Vista la deliberazione n. 1, in data 5 gennaio 1945, con la quale il sindaco di Tortoreto (Teramo) chiede l'autorizzazione a ristabilire in Tortoreto Alto la sede comunale;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Teramo, in adunanza 22 febbraio 1945, con la deliberazione n. 7;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 3 aprile 1930, n. 515 è abrogato.
Il comune di Tortoreto, in provincia di Teramo, è autorizzato a fissare la sua sede in Tortoreto Alto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 14. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, numero 696.

Autorizzazione alla frazione Ponte Ciano del comune di Lucca a riprendere l'antica denominazione di Ponte a Moriano.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Lucca, in provincia di Lucca, in esecuzione della propria deliberazione del 1° giugno 1945, chiede l'autorizzazione a riportare la frazione di « Ponte Ciano » all'antica denominazione di « Ponte a Moriano »;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Lucca, in adunanza 10 luglio 1945, con la deliberazione n. 362/1939;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione « Ponte Ciano » del comune di Lucca, in provincia di Lucca, è autorizzata a riprendere l'antica denominazione di « Ponte a Moriano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945.

Modificazioni nella composizione delle Commissioni della Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visti gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sulla istituzione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, col quale sono stati nominati i componenti della Consulta Nazionale;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, concernente l'assegnazione dei Consulori alle Commissioni della Consulta Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione di alcune delle Commissioni anzidette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti Consultori cessano di far parte delle Commissioni alle quali sono stati assegnati con il decreto Luogotenenziale 25 settembre 1945, e sono rispettivamente assegnati alle Commissioni sotto indicate:

Amatucci Francesco, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Andreotti Giulio, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Angeletti Bruno, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bardini Vittorio, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Baroncini Fernando, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bellotti Pietro, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Bergmann Giulio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Boggiano Pico Antonio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Boneschi Mario, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Bottoni Pietro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Bresciani Carlo, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Bruni Alessandro, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Brusasca Giuseppe, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Calareo Guglielmo, dalla Commissione per la giustizia, a quella per l'istruzione e belle arti;

Canepa Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Carbonari Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carignani Giovanni, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Carmagnola Luigi, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Cocco Ortu Francesco, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari politici e amministrativi;

Colonnetti Gustavo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'istruzione e belle arti;

Corbino Epicarmo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Damo Aldo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la difesa nazionale;

Della Giusta Piero, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Ducos Marziale, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Facchinetti Cipriano, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per gli affari esteri;

Fantoni Luciano, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Faranda Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Filippini Giuseppe, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'istruzione e belle arti;

Fioritto Domenico, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Frassati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Gallesio Carlo Alberto, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Gilardoni Annibale, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Giovannini Alberto, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Graziadei Corrado, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Guarienti Ego, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Guindani Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per le finanze e tesoro;

Laricchiuta Eugenio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Lavatelli Alfredo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per le finanze e tesoro;

Leone Francesco, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Lombardo Pellegrino Ettore, dalla Commissione per la giustizia a quella per l'agricoltura e alimentazione;

Longo Luigi, dalla Commissione per la difesa nazionale a quella per gli affari esteri;

Lucatello Guido, dalla Commissione per gli affari politici e amministrativi a quella per l'istruzione e belle arti;

Lupis Giuseppe, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Manes Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Mariotti Attilio, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Mentasti Piero, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Minoletti Quarello Virginia, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Molinelli Guido, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per le finanze e tesoro;

Mondovì Arturo, dalla Commissione per l'istruzione e belle arti a quella per l'industria e commercio;

Montagnana Mario, dalla Commissione per gli affari esteri a quella per la difesa nazionale;

Monteforte Salvatore, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Morelli Luigi, dalla Commissione per le finanze e tesoro a quella per l'industria e commercio;

Moscatelli Vincenzo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'industria e commercio;

Paggi Mario, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pertini Alessandro, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per la giustizia;

Petrone Carlo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari politici e amministrativi;

Pizzoni Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per gli affari esteri;

Rodinò Giulio, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Ronco Nino, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Savoretti Giovanni, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Sereni Emilio, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per l'industria e commercio;

Signorelli Giuseppe, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Spano Velio, dalla Commissione per la giustizia a quella per gli affari esteri;

Stampacchia Vito Mario, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per l'istruzione e belle arti;

Terranova Raffaele, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni;

Traina Giuseppe, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Urbinati Alfredo, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per il lavoro e previdenza sociale;

Valiani Leo, dalla Commissione per il lavoro e previdenza sociale a quella per gli affari esteri;

Virdis Gaetano, dalla Commissione per l'industria e commercio a quella per l'istruzione e belle arti;

Zavattaro Renato, dalla Commissione per l'agricoltura e alimentazione a quella per la giustizia;

Zoccoli Angelo, dalla Commissione per la ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni a quella per gli affari politici e amministrativi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROGIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1945

Registro Consulta n. 1, foglio n. 14. — FERRARI

(1947)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima immobiliare Galvani, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Greco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1911)

Il Ministro: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, via Fontana n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima « La Dominica », società immobiliare con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il prof. rag. Eugenio Grecò. È autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1945

(1910)

Il Ministro: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 7 aprile 1945, con cui la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, con sede in Roma, via Lucullo n. 8, venne sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario, con la quale è stata proposta la revoca del sequestro, in quanto la società non svolge più alcuna attività in Italia, avendo gli stabilimenti in Addis Abeba ora occupati dal Governo etiopico;

Vista la nota 4 settembre 1945, n. 18232/165, del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta l'opportunità di addivenire al dissequestro della suddetta società per le considerazioni avanti esposte;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

È revocato il decreto 7 aprile 1945, col quale la Società anonima « San Giorgio », industrie alimentari in Africa Orientale, venne sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1945

(1929)

Il Ministro: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), via Circonvallazione n. 48, esercente industria e commercio di filati

cucirini, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Wormstein Guglielmo, con sede in Ciriè (Torino), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Ercole Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1945

(1932)

Il Ministro: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi », società per azioni, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la « Italiana Marconi », società per azioni con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Italiana Marconi » — società per azioni — con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1912)

Il Ministro: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1945.

Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale veniva sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 208 del 5 settembre successivo, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società italiana per azioni « Radio Marittima » con sede in Roma, in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si rende opportuno che la predetta società sia liberata dai vincoli conseguenti al provvedimento succitato;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società italiana per azioni « Radio Marittima », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del rappresentante legale della società delegato dall'assemblea generale dei soci, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì, 25 ottobre 1945

(1913)

Il Ministro: Ricci

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per distruzione di ricevute semestrali di certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

Sono stati prodotti a quest'Amministrazione per la rinnovazione i seguenti certificati del Prestito redimibile 3,50 % (1934) semi-distrutti in seguito ad incendio, intestati come appresso:

n. 4920 di L. 3,50 e n. 368965 di L. 59,50, Parrocchia di S. Giacomo in Caltagirone (Catania); n. 5615 di L. 3,50, Chiesa dello Spirito Santo in Licodia Eubea (Catania); n. 22476 di L. 325,50 e n. 27743 di L. 7, Arciconfraternita del SS. Sacramento in Mineo (Catania); n. 33260 di L. 469, parroco pro tempore della Chiesa di S. Agrippina in Mineo (Catania); n. 46700 di L. 49, Parrocchia di S. Pietro in Mineo (Catania); n. 169127 di L. 63, Parrocchia di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 17426 di L. 35, parrocchiale Chiesa di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 106597 di L. 42, Chiesa madre di Vizzini (Catania) sotto il titolo di S. Gregorio Magno; n. 118744 di L. 112 e n. 309814 di L. 560, Congregazione delle Anime Sante del Purgatorio in Militello (Catania); n. 28796 di L. 45,50, Confraternita del S.S. Sacramento in Mineo (Catania); n. 122160 di L. 133, Chiesa di S. Lucia filiale della parrocchia di S. Margherita in Licodia Eubea (Catania); n. 129216 di L. 14, n. 308959 di L. 3,50, n. 318495 di L. 10,50 e n. 337217 di L. 3,50, Confraternita del S.S. Crocifisso in Mineo (Catania); n. 133505 di L. 10,50, n. 276267 di L. 3,50 e n. 381019 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 396085 di L. 80,50, parrocchia di S. Nicolò in Militello Val di Catania (Catania); n. 133751 di L. 35 e n. 289842 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria della Stella in Militello Val di Catania (Catania); n. 158879 di L. 24,50 e n. 366356 di L. 10,50, Chiesa del S.S. Crocifisso sotto il titolo di S. Filippo Neri in Caltagirone (Catania); n. 167445 di L. 248,50 e n. 339956 di L. 14, Congregazione del S.S. Crocifisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 167492 di L. 38,50, n. 275524 di L. 7, n. 275535 di L. 7, n. 275526 di L. 10,50, n. 275527 di L. 7, n. 279299 di L. 7, n. 282240 di L. 7, n. 289845 di L. 24,50 e n. 292622 di L. 21, Chiesa Maria S.S. degli Angeli in Caltagirone (Catania); n. 170425 di L. 3,50 e n. 261048 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale della Matrice (o Chiesa madre) di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello Val Catania; n. 173790 di L. 21, parrocchiale Chiesa di S. Giacomo in

Caltagirone (Catania); n. 174855 di L. 269,50 e n. 185919 di L. 378, parrocchia di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 176727 di L. 196, parrocchia di S. Agrippina in Mineo (Catania); numero 186097 di L. 7, Chiesa ex Matrice di Caltagirone; n. 187432 di L. 2051 e n. 373363 di L. 584,50, Chiesa parrocchiale ex Matrice di S. Maria del Monte in Caltagirone (Catania); n. 196124 di L. 1704,50, Beneficio parrocchiale di S. Michele in Grammichele (Catania); n. 198470 di L. 77 e n. 322945 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Caltagirone (Catania); n. 201306 di L. 42, n. 214912 di L. 3,50, n. 215488 di L. 175 e n. 322948 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 204568 di L. 175, parroco pro tempore della Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 205150 di L. 31,50 e n. 368899 di L. 10,50, parrocchia di S. Maria del Monte (o ex Matrice) in Caltagirone (Catania); n. 215490 di L. 168, n. 311601 di L. 42, n. 333135 di L. 3,60 e n. 339354 di L. 28, Beneficio parrocchiale di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 222920 di L. 10,50, Chiesa di S. Leonardo in Grammichele (Catania); n. 226645 di L. 7, O.P.S.S. Crocifisso di Mineo (Catania); n. 241056 di L. 7, Chiesa di S. Agata di Vizzini (Catania); n. 242283 di L. 3,50, Chiesa madre S.S. Salvatore in Militello V. C. (Catania); n. 244031 di L. 24,50 e n. 305125 di L. 7, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 247401 di L. 721, parrocchia madre S. Nicolò S.S. Salvatore di Militello in Val di Catania; n. 248803 di L. 980, Chiesa cattedrale di S. Giuliano in Caltagirone (Catania); n. 250006 di L. 721, Congregazione del S.S. Crocifisso al Calvario in Militello Val di Catania; n. 260565 di L. 3,50, parrocchia di S. Nicolò S.S. Salvatore in Militello (Catania); n. 260566 di L. 84, Cappella di S. Leonardo nella chiesa omonima di Militello (Catania); numero 260567 di L. 3,50, parrocchia di S. Maria della Stella in Militello (Catania); n. 262948 di L. 17,50, n. 275523 di L. 3,50 e n. 289839 di L. 3,50, Chiesa di Maria S.S. della Neve in Caltagirone (Catania); n. 276264 di L. 3,50 e n. 315118 di L. 21, Chiesa di Maria S.S. delle Grazie di Caltagirone (Catania); n. 276265 di L. 3,50, Chiesa di S. Onofrio in Caltagirone (Catania); numero 276266 di L. 3,50 e n. 389142 di L. 52,50, Chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Caltagirone (Catania); n. 282243 di L. 45,50, Chiesa S. Giuseppe in Caltagirone (Catania); n. 283906 di L. 10,50, n. 400242 di L. 3,50 e n. 401850 di L. 126, parrocchia di S. Rocco in Scordia (Catania); n. 289840 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore in Mineo (Catania); n. 289841 di L. 3,50, Chiesa di S. Leonardo in Militello (Catania); numero 289844 di L. 3,50, Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Mirabella (Catania); n. 289846 di L. 3,50, Chiesa parrocchiale S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 289847 di L. 3,50, Chiesa di S. Nicolò di Bari in Vizzini (Catania); n. 289848 di L. 3,50 e n. 366357 di L. 17,50, Chiesa di S. Maria della Stella in Caltagirone (Catania); n. 294959 di L. 52,50, Opera Pia S.S. Crocifisso al Calvario in Militello Val Catania (Catania); n. 295378 di L. 3,50, Chiesa di S. Gregorio Magno in Vizzini (Catania); n. 321368 di L. 7, Chiesa S. Caterina in Caltagirone (Catania); n. 321369 di L. 24,50 e n. 348514 di L. 10,50, Chiesa di S. Sofia in Caltagirone (Catania); n. 330770 di L. 17,50, parrocchia ex Matrice di Caltagirone (Catania); n. 332099 di L. 10,50, Opera Pia S.S. Crocifisso in Mineo (Catania); n. 344076 di L. 150,50 e n. 358161 di L. 3,50, Beneficio parrocchiale (o parrocchia) di S. Maria delle Grazie in Giardinelli (Catania); n. 346733 di L. 17,50, Beneficio parrocchiale S. Nicolò e S.S. Salvatore in Militello Val Catania (Catania); n. 358861 di L. 406, parrocchia S. Nicolò in Militello Val Catania (Catania); n. 375934 di L. 3,50, Chiesa di S. Eligio di Vizzini (Catania).

Poichè ai certificati P. R. 3,50 % nn. 289848, 292622, 294959, 295378 e 305125 manca il tagliando di ricevuta semestrale n. 21 (semestre 1° gennaio 1945); a quelli nn. 389142, 396085 e 400242 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 28 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° luglio 1948); a quelli nn. 4920, 5615, 22476, 27743, 28796, 33260, 46700, 77426, 118744 e 401850 mancano i tagliandi di ricevute semestrali nn. 21, 22 e 23 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945 e 1° gennaio 1946) ed a tutti gli altri certificati su descritti mancano i tagliandi numeri 21 e 22 (semestri 1° gennaio e 1° luglio 1945), si comunica che ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi insoluti sulle rendite stesse.

Roma, addì 2 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3^a pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|
| Comuni di Sicilia | 10508 | Calcagnò Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cocuzza Giuseppe-Giovambattista fu Salvatore, dom. a Udine | Lire 58, 09 |
| Rendita 5 % | 93621 | D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote | 4500 -- |
| Id. | 14478 | Claramella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania | 135 -- |
| Id. | 208263 | Opera Pia Brunotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza | 6270 -- |
| Cons. 3,50 % (1906) | 395915 | Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta) | 161 -- |
| Id. | 568773 | Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote | 63 -- |
| Id. | 612886 | Come sopra | 175 -- |
| Id. | 610945 | Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo | 35 -- |
| Id. | 610946 | Come sopra | 35 -- |
| Id. | 844281 | Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote | 1050 -- |
| Pr. Red. 3,50 % | 492565 | Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote | 2251, 50 |
| Id. | 501177 | Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote | 1750 -- |
| Id. | 169406 | Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, dom. a Orzagna (Chieti), vincolata per dote | 1400 -- |
| Id. | 450372 | Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote | 1053, 50 |
| Id. | 185083 | Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Cersosimo (Potenza), ipotecata | 17, 50 |
| Id. | 223457 | Faraci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania | 84 -- |
| Id. | 281873 | Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Atella | 3, 50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 77474 | Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia) | 3, 50 |
| Id. | 849140 | Prebenda dell'Organo in Venafro | 7 -- |
| Id. | 784128 | Casillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale | 310 -- |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1945 - N. 232

| | | | |
|--|----------|-----------------|---------|
| Argentina | 29,778 | Nuova Zelanda | 325,42 |
| Australia | 323,70 | Olanda | 37,7415 |
| Belgio | 2,2845 | Portogallo | 4,057 |
| Brasile | 5,417 | Spagna | 9,13 |
| Canada | 90,909 | S. U. America | 100 — |
| Danimarca | 20,87683 | Svezia | 23,845 |
| Egitto | 415 — | Svizzera | 23,31 |
| Francia | 2,0175 | Turchia | 77,52 |
| Gran Bretagna | 400 — | Unione Sud Afr. | 403,50 |
| India (Bombay) | 30,349 | | |
| Rendita 3,50 % 1906 104,575 | | | |
| Id. 3,50 % 1902 95 — | | | |
| Id. 3 % lordo 87 — | | | |
| Id. 5 % 1935 98,525 | | | |
| Redimibile 3,50 % 1934 92,20 | | | |
| Id. 5 % 1936 98,525 | | | |
| Obbligaz. Venezia 3,50 % 97,575 | | | |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) 98,625 | | | |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) 98,35 | | | |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) 98,325 | | | |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) 98,30 | | | |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) 98,325 | | | |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) 92,225 | | | |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) 98,80 | | | |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) 99 — | | | |

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1945 - N. 233

| | | | |
|--|----------|-----------------|---------|
| Argentina | 29,778 | Nuova Zelanda | 325,42 |
| Australia | 323,70 | Olanda | 37,7415 |
| Belgio | 2,2845 | Portogallo | 4,057 |
| Brasile | 5,417 | Spagna | 9,13 |
| Canada | 90,909 | S. U. America | 100 — |
| Danimarca | 20,87683 | Svezia | 23,845 |
| Egitto | 415 — | Svizzera | 23,31 |
| Francia | 2,0175 | Turchia | 77,52 |
| Gran Bretagna | 400 — | Unione Sud Afr. | 403,50 |
| India (Bombay) | 30,349 | | |
| Rendita 3,50 % 1906 104,50 | | | |
| Id. 3,50 % 1902 95 — | | | |
| Id. 3 % lordo 87 — | | | |
| Id. 5 % 1935 98,275 | | | |
| Redimibile 3,50 % 1934 92,075 | | | |
| Id. 5 % 1936 98,425 | | | |
| Obbligaz. Venezia 3,50 % 97,575 | | | |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) 98,475 | | | |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) 98,275 | | | |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) 98,175 | | | |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) 98,175 | | | |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) 98,225 | | | |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) 92,175 | | | |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) 98,775 | | | |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) 93,975 | | | |

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

CONCORSI**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA****Concorso per trasferimento di notai**

Ai sensi dell'art. 1, commi 1° e 2°, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il posto di notaio vacante in Roma è messo a concorso fra i notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale* regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(1936)

MINISTERO DELLE FINANZE**Varianti al concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza per l'anno scolastico 1945-46****IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1945, (registrato alla Corte dei conti addì 30 marzo 1945, registro Finanze n. 4, foglio n. 214), che indice per l'anno scolastico 1945-46 un concorso per esami a 40 posti di allievo ufficiale presso la Accademia della Regia guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1945, registro Finanze n. 5, foglio n. 397), che apporta modificazioni al decreto Ministeriale suddetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 653 del 21 settembre 1945, che apporta modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età stabilito dall'art. 2, lettera g), del decreto Ministeriale 13 marzo 1945, che indice, per l'anno scolastico 1945-46, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al 1° anno del 46° corso della Regia accademia della Regia guardia di finanza in Roma, è elevato da anni 23 ad anni 25.

Tale limite di età non deve essere superato alla data del 31 ottobre 1945.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande, fissato dall'art. 3, paragrafo 2°, del decreto Ministeriale 13 marzo 1945 suddetto, è prorogato fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

L'esame scritto di cultura storica, oltre che nelle sedi stabilite dall'art. 3 del decreto Ministeriale in data 30 maggio 1945, si svolgerà anche nella sede di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1968)

SANTI RAFFAELE, gerente